

COMUNE DI FALERIA
(Provincia di Viterbo)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

INDICE GENERALE

Capitolo I	Disposizioni generali- Artt. 1-5;
Capitolo II	Denuncia della causa di morte- Artt. 6-18; Accertamento dei decessi e accertamento diagnostico- Artt 6-18
Capitolo III	Periodo di osservazione di cadaveri- Artt. 19-25
Capitolo IV	Deposizione dei cadaveri nei feretri- Artt. 26-29
Capitolo V	Trasporto dei cadaveri- Artt 30-44
Capitolo VI	Cimitero- Artt 45-485
Capitolo VII	Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievo di parte di cadavere- a scopo di trapianto terapeutico- Artt 49
Capitolo VIII	Cremazioni – Autopsie – Imbalsamanti- Artt 50-58
Capitolo IX	Consegna dei cadaveri al cimitero e relativa sistemazione- Artt
Capitolo X	Inumazioni- Artt 64-73
Capitolo XI	Tumulazioni (sepulture private) – Artt 74-98
Capitolo XII	Esumazione ed estumulazioni- Artt 99-110
Capitolo XIII	Norme generali di vigilanza- Artt 111- 113
Capitolo XIV	Lavori privati nei cimiteri- Artt 114-120
Capitolo XV	Imprese di pompe funebri- Artt 121-122
Capitolo XVI	Disposizioni varie e finali- Artt 123
Capitolo XVII	Regolamentazione del cimitero- Artt 124-126
Capitolo XVIII	Personale addetto al cimitero- Artt 137-139
Capitolo XIX	Disposizioni finali- Artt 140-142

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 nr. 285, nonché con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, compresa la l. n. 130 del 2001 e la l. r. n. 4/2006, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt.113, 114 e 115 del decreto legislativo 18.08.2000 nr. 267 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del Servizio individuato dalla competente ASL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18.08.2000 nr. 267.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt.113,114 e 115 del decreto legislativo 18.08.2000 nr. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabiliti dai loro Statuti e regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme al consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.4 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati nel Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate
- d) l'uso di celle frigorifero comunali ove siano acquisite nella disponibilità dell'Ente;
- e) il deposito delle ossa in ossario comune ove istituito;

- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune ove istituito;
- g) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune può con proprio atto d'indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42- comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli Uffici Comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 nr. 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura.
- b) Copia del presente Regolamento.
- c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
- d) Ogni altro atto documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07.08.1990 nr. 241.

CAPITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 6

Dichiarazione di morte

La dichiarazione o avviso di morte deve essere fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente con il defunto, o da un altro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita dalla scheda Istat rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate. Qualora il decesso avvenga in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio o istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso deve trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile entro le ventiquattro ore, con le indicazioni stabilite dall'art. 73 del DPR 396/2000.

Art. 7

Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte

A termini della lettera a) dell'art.103 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 nr.1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte, di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente deve essere fatta, entro ventiquattro ore, dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitario-statistiche.

Presso il Dipartimento di prevenzione della ASL deve essere tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Qualora la morte sia dovuta a una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità la denuncia di causa di morte deve essere fatta entro le quindici ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 234 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.07.1934 (denuncia di malattia infettiva).

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare al Sindaco la causa riconosciuta dalla morte è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le dichiarazioni previste dall'art. 100 dgl. del 17.03.1995 nr.230 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal D.P.R. 10.09.1990 nr. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'Ufficiale dello Stato civile, un volta esaurita la compilazione delle schede di morte ne inviano sollecitamente la seconda copia già predisposta dall'ISTAT all'ASL del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di Statistica.

Art. 8

Rinvenimento di parti di cadavere

Chiunque rinvenga parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti all'Autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 9

Compiti del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato civile provvede a fare eseguire l'accertamento di morte dal medico necroscopo. Il medico necroscopo accerta la morte, redigendo apposito certificato che resta allegato agli atti di morte. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'ASL. Negli istituti ospedalieri le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal dirigente medico responsabile dell'ospedale o da medici da lui delegati.

Il certificato necroscopico deve essere trasmesso al Sindaco unitamente alla scheda della causa di morte.

L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 19,20,21, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 10

Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato civile

Per i nati morti, si osserva quanto stabilito negli articoli da 1 a 7 del D.P.R.10.09.1990 nr. 285.

I permessi di trasporto e di sepoltura al cimitero dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, sulla base della domanda di seppellimento che sarà presentata a norma dell'ultimo comma del succitato art. 7 del D.P.R. nr. 285/90.

A richiesta dei genitori possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura di cui al 2 comma del presente articolo, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione o estrazione del feto domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione dal peso del feto. Nel cimitero verrà riservato, secondo le disponibilità della struttura, uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Art. 11

Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive

Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno di cui all'art. 27 - 2 comma e art. 38 del presente Regolamento con gli indumenti in cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Devono, essere, inoltre, ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL.

Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile sanitario del Servizio di igiene pubblica, disporrà che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le misure protettive ritenute necessarie per evitare la contaminazione ambientale.

Art. 12

Rilascio del permesso di seppellimento

Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo, incaricato di accertare il decesso e, qualora la morte sia apparentemente e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma l'Ufficiale dello Stato civile autorizza la sepoltura.

Art. 13

Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere

Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale di Stato civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopo.

Art. 14

Ipotesi di morte delittuosa

Se vi è dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma deve essere lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola di telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 15

Prodotti del concepimento dopo il 6° mese

I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese al termine della gestazione.

Nella dichiarazione devono essere indicati l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quella dell'aborto.

Art. 16

Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati in ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961 nr. 83.

Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per chiarimento di quesiti clinico scientifici.

Il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, (art. 37, comma 2 del D.P.R.10.09.1990 nr. 285), può disporre, su proposta o quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la

morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo.

Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologico ospedaliero o universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente richiedente.

Art. 17

Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni ambientali e con la sorveglianza fisica del personale operatore, a mente degli art. 9,69 e 74 del dec. lgs. del 17.03.1995 nr.230, e succ. modif. in quanto applicabili.

Art. 18

Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici

I riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per la successiva comunicazione al Responsabile del Servizio di igiene pubblica della Asl, al fine dell'eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art.7 del presente regolamento per la conseguente comunicazione all'Istat.

Quando la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia, ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie del 27.07.1934 nr.1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quando vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 19

Disposizioni generali

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, riscontro diagnostico, imbalsamazione o trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quello nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02.12.1975 nr. 644 e successive modificazioni.

Art. 20

Protrazione del periodo di osservazione

Nei casi di morte improvvisa nella circostanza in cui si abbia il dubbio di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 21

Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario della ASL o del Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il Sindaco può ordinare anche il trasporto della salma mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione previsto dalla legge.

Art. 22

Modalità del periodo di osservazione

Durate il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 9,11 e14 del presente Regolamento.

Si deve, inoltre, provvedere affinché il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 23

Locale ad uso di osservazione

Il Comune, secondo le disponibilità della struttura, individua nell'ambito del cimitero un locale destinato a camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione
- b) morte a seguito di qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale. Osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del dipartimento di Prevenzione, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del dec. lgs. 17.03.1995 nr.230.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso gli ospedali o altri istituti sanitari ovvero in un edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. I depositi di osservazione devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 24

Assistenza cadaveri nei locali di osservazione

I parenti o chi per essi possono assistere i cadaveri di persone decedute nelle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 23 del presente regolamento.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, si deve provvedere affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 25

Adattamento della camera mortuaria a locale di osservazione

I morti giacenti sul suolo pubblico e morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa, devono essere trasportati nel locale di osservazione del cimitero ed il custode deve fare in modo che si possano avvertire eventuali manifestazioni di vita. Qualora non dovesse essere disponibile il locale di osservazione può funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, purché correlata delle apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita.

CAPITOLO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 26 Individualità

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro solo madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata al parto.

Art. 27 Indicazioni tecniche dei feretri

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazioni devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice ecc.) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due cm.. Il coperchio deve essere congiunto alle pareti mediante viti distanti l'una dall'altra 40 cm.

Per i feretri destinati all'inumazione è vietato l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.

Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. Se di zinco, a 1,5 mm, se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di tre centimetri.

E' indifferente che la cassa metallica racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa.

Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Al fondo, nell'intercapedine tra le due casse, deve essere imposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo. Il coperchio deve essere congiunto alle pareti laterali della cassa mediante viti poste di 20 in 20 cm.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm, distanti l'uno dall'atra non più di 50 cm e saldamente fissate al feretro con chiodi o viti.

L'inumazione di salme provenienti dall'estero o di altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni con le modalità ritenute più opportune.

Sulle casse deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28 Chiusura dei feretri

La chiusura del feretro deve essere eseguita dopo le autorizzazioni di legge ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari e le circolari del Ministro della Sanità riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 29 Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro con le caratteristiche indicate all'art. 27 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari esclusivamente per l' inumazione nel campo comune.

Lo stato di indigenza e bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati tramite i servizi sociali comunali.

CAPITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 30 Modalità

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge di Pubblica sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o la luogo dove si eseguono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria del comune prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 31 Esercizio del servizio di trasporti funebri

Il Comune rinuncia al diritto di privativa nell'esecuzione dei trasporti funebri, previsto dall'art. 1 punto 8 del R.D. n. 2578 del 1925 e, in conseguenza, consente, previa specifica autorizzazione individuale, l'esercizio del servizio di trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, alle imprese funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari per il servizio dei trasporti funebri.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

I trasporti funebri, quali:

- raccolta di salme, a seguito di incidente sulla pubblica via, abbandonate, di cui debba effettuare il riconoscimento;
- trasporti funebri di salma di persona indigente o apparentemente a famiglia bisognosa;
- trasporti funebri su disposizione dell'autorità sanitaria, nel caso di morte in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo;

sono a totale carico del Comune.

Art. 32 Carri funebri

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo IV del D.P.R. 285/90 ;

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse saranno osservate le norme di legge.

Art. 33 Trasporto in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, purché all'interno del territorio nazionale, è autorizzato dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

L'autorizzazione è rilasciata dopo la verifica dell'osservanza delle prescrizioni date e secondo quanto

stabilito negli articoli che seguono.

L'autorizzazione dovrà essere comunicata al Sindaco del Comune in cui dovrà avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 34

Prescrizione in caso di morte di malattie infettive diffuse

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante in duplice cassa come previsto dal successivo art. 38, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni che l'Autorità sanitaria porrà, sentito il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra, la salma sarà sepolta nel Cimitero del Comune ove è avvenuto il decesso e l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 33 sarà concessa solo dopo due anni dal decesso, con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dal Responsabile del servizio di igiene pubblica ASL.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero previsti nel successivo art. 38, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo comma.

Art. 35

Cadavere portatore di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 36

Cortei funebri

I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dal luogo del decesso o del deposito di osservazione alla Chiesa e da questa al cimitero; oppure dal luogo del decesso o del deposito di osservazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.

Il Sindaco può, a richiesta, autorizzare eventuali soste o modifiche di percorso.

Art. 37

Trasporto per cremazione

Il trasporto di cadavere in altro Comune per essere cremato e quello delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con decreto dall' Ufficiale di Stato Civile. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 33 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 38

Prescrizioni per particolari distanze

Le salme che devono essere trasportate all'estero o dall'estero, o da Comune a Comune, per oltre 100 Km, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, devono essere racchiuse in duplice cassa: l'una

di legno e l'altra di metallo, come previsto dall'art. 27 – 2° comma e seguenti, di questo Regolamento, ed essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni di legge.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme destinate al trasporto secondo le modalità previste dal 1° comma, devono essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto è eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 39

Trasporto fuori Comune

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo precedente è disposto dal Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dagli articoli 19 e 20.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune deve farsi direttamente dal domicilio con carro apposito e chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose, con accompagnamento di corteo. I necrofori non possono abbandonare la salma finché non è stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 40

Trasporti all'estero o dall'estero: convenzioni internazionali e non

I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 nr.1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse devono essere accompagnate dal passaporto mortuario. Tale passaporto è rilasciato dal Responsabile del Servizio anagrafe per le salme da estradare dal territorio nazionale e, dalla competente autorità del luogo cui la salma viene estradata, per le salme da introdurre nel territorio nazionale.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 nr.1055.

Per l'introduzione e l'extradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato DPR nr. 285/1990.

Art. 41

Permesso di seppellimento

Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso per consentire al custode, di adempiere a quanto previsto dall'art.138 del presente Regolamento; per i feretri provenienti da Stati Esteri si applicano le procedure previste dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del DPR nr.285/1990.

Le eventuali onoranze funebri possono partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro può essere depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano prescrizioni del Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, che dispongano diversamente.

Art. 42

Attraversamento comunale

Il Corteo funebre, deve percorrere la via più breve, sia nel caso previsto dall'articolo precedente, sia nel caso di attraversamento del territorio comunale, per altra destinazione.

Art. 43
Cadaveri oggetto di studio scientifico

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale, sia provenienti che destinati ad altri Comuni dei cadaveri oggetto di studio, insegnamento ed indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quando disposto dall'art. 35 del DPR nr. 285/1990.

Art. 44
Ossa umane e resti umani assimilati

Il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 33 e 40 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Il trasporto di ossa umane o resti mortali non è soggetto di vettura funebre.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, o sigillata con apposita vite, portante il nome ed il cognome del defunto. In caso di resti di persona sconosciuta devono essere indicati il luogo e la data di ritrovamento.

CAP. VI
CIMITERO

Art. 45
Cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934, nr.1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento con il Cimitero comunale.

Art. 46
Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero comunale, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 105 del DPR 10.09.1990 nr. 285;

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 113,114,115, del decreto legislativo 18.08.2000 nr. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti e di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Per le suddette operazioni la Giunta Comunale stabilisce idonee tariffe.

Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10.09.1990 nr. 285.

Il Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 47
Ammissione nel cimitero comunale

Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore generale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto

a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, e chi abbia comunque avuto nel corso della propria esistenza la residenza nel comune di Faleria.

Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 47, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero del Comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti .

Art. 48 **Aree e spazi Cimiteriali**

Nel cimitero possono essere individuati spazi e zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie, collettività
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale)
- e) loculi ossario
- f) loculi cinerari
- g) ossario comune
- h) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in esso, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10.09.1990 nr. 285.

CAPITOLO VII **RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI PARTE** **DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

Art. 49 **Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico**

Il rilascio di cadaveri per motivi di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto, devono avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43, e 44 del DPR nr .285/1990.

CAPITOLO VIII **CREMAZIONI-AUTOPSIE-IMBALSAMENTI**

Art. 50 **Crematorio**

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 51

- Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata, dietro richiesta dei famigliari o dai loro incaricati, dal Dirigente/responsabile del Servizio anagrafe-stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- Disposizione testamentaria
- Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta
- Volontà manifestata dal coniuge
- Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nella istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere è concessa previa acquisizione dei seguenti documenti:

- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- autorizzazione della A.S.L. del luogo di amputazione nel caso di cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

La cremazione dei resti mortali, così come definiti dall'art. 79 del D.P.R. 285/90 e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale il parente richiedente dichiarerà che il defunto in vita non ha mai espresso parere contrario alla cremazione.

Per il trasporto all'impianto di cremazione i resti mortali dovranno essere racchiusi in cassa di legno o in cartone di adeguata resistenza, in modo da garantire l'impermeabilità mediante materiale biodegradabile a perfetta tenuta.

Art. 52

Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria, che deve essere di materiale refrattario, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome del cognome del defunto, data di nascita e di morte. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10.09.1990 nr. 285 che comprovi di essere Associazione riconosciuta a termine del Codice civile, costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono

disperse nel cinerario comune.

Art 53

Dispersione delle ceneri espresse nelle forme di Legge.

E' consentita, ai sensi della Legge 130/2001, e della L.R. n.ro 4 del 28/04/2006, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri unicamente in aree appositamente destinate all'interno del cimitero comunale, o nelle altre aree di cui all'art. 3 della predetta Legge 130/2001, che potranno essere appositamente individuate con atto della Giunta Comunale. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, nuovo codice della strada. La dispersione delle ceneri sarà effettuata dal coniuge, da altro familiare o dagli altri soggetti previsti dalla legge n.ro 130 del 30/03/2001, dietro autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla Legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse;

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, questo ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono depositate nel cinerario comune o disperse nell'apposito spazio del cimitero comunale.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti. La dispersione delle ceneri è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto. In mancanza di accordo la dispersione verrà effettuata da personale autorizzato del Comune. Per persone iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 54

Affidamento dell'urna cineraria

E' consentito, ai sensi della Legge 130/2001, e della L.R. n.ro 4 del 28/04/2006, l'affidamento familiare di un'urna cineraria. L'autorizzazione viene rilasciata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, da parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria viene temporaneamente collocata presso il cimitero comunale nel cinerario comune, finchè non intervenga un accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 3 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni

del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;

- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di tumulazione dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dalla Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede la autorizzazione. Và segnalato al Comune da parte del familiare la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al Cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

L'affidamento di una urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 55 **Trasporto di urne**

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 33 e 40, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali disposizioni del Direttore Sanitario o del Responsabile sanitario del servizio di igiene pubblica, nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 56 **Autopsie: modalità e competenze**

Le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi del Codice di Procedura Penale sono eseguite da Medici Chirurghi legalmente abilitati all'esercizio della professione.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Responsabile sanitario del servizio di igiene pubblica della ASL, al fine della rettificazione della scheda di morte di cui all'art. 7.

Quando la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico curante ne dà comunicazione urgente al Sindaco ed al Responsabile sanitario del servizio di igiene pubblica.

Tale comunicazione ha valore di denuncia, ai sensi dell'art. 254 del Testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934 nr.1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di sostanze radioattive devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente nr.17.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL, deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 57 **Imbalsamazione: procedura richiesta**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL e possono essere iniziati solamente dopo che sia trascorso un periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta l'autorizzazione al Responsabile del competente ufficio comunale, che la rilascerà previa presentazione di:

- di una dichiarazione del medico incaricato all'operazione contenente l'indicazione del procedimento che intende eseguire, nonché del luogo e dell'ora in cui si effettuerà
- un certificato del medico curante o del medico necroscopo che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato, con firma autenticata dal Responsabile del Servizio di igiene pubblica della Asl o dal suo delegato.

Art. 58

Imbalsamazione: portatori di radioattività

L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di sostanze radioattive, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli articoli 9 e 69 del D.Lgs. 17.03.1995 nr.230.

CAPITOLO IX

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE

Art. 59

Modalità relative al rilascio del permesso di seppellimento

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta della sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile. La medesima autorizzazione è altresì necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 8 del presente regolamento. Tale autorizzazione viene ritirata dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la tumulazione necessita che l'incaricato comunale addetto ai servizi cimiteriali verifichi la sistemazione della salma nel rispetto degli art. 76 e 77 del D.P.R. nr. 285 /90

L'autorizzazione alla sepoltura ed il rilascio del permesso di trasporto dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane in-uterina e che all'Ufficiale di Stato civile non siano dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti nei due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro le 24 ore dall'esplorazione o estrazione del feto domanda di seppellimento al Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto

Art. 60

Registrazione e cura dal Responsabile del Servizio di custodia

Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ed annota giornalmente, in un apposito registro, predisposto in doppio originale :

1. Le tumulazioni e inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, il cognome la paternità età luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta nell'atto di autorizzazione al seppellimento, nonché l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione o inumazione, il numero d'ordine del loculo o del cippo in caso di inumazione;
2. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri saranno cremati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
3. Le generalità, come sopra, delle persone, i cui cadaveri, siano stati cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui

sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione;

4. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto dei cadaveri o di ceneri.

Art. 61

Conservazione dei registri cimiteriali

I registri indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici competenti. A fine di ogni anno dei suddetti registri, a cura del Responsabile del Servizio di custodia, deve essere consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi; l'altro esemplare è conservato dal Responsabile del Servizio di custodia.

Art. 62

Utilizzazione della Camera Mortuaria

La camera mortuaria del cimitero, o altra struttura convenzionata, deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, anche trascorso il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione professata in vita del defunto.

Art. 63

Distinzioni di sepolture

Le salme portate in cimitero, sulla base della effettiva istituzione delle varie tipologie di sistemazione e nei limiti della disponibilità della struttura cimiteriale, possono essere deposte in:

- a) fosse comuni;
- b) tombe di famiglia;
- c) loculi individuali;
- d) loculi ossario individuali per resti mortali e per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- e) loculi cinerario per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.
- f) ossario comunale;
- g) cinerario comune per la dispersione delle ceneri.

CAPITOLO X INUMAZIONI

Art. 64

Utilizzazione dei campi comuni

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi vanno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con criterio di continuità.

Possono essere previste aree cimiteriali destinate a sepolture di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico.

Art. 65

Fosse comuni: cippi

Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo riportante il numero progressivo e l'anno di seppellimento. Tale cippo è posto subito dopo aver coperto con terra la fossa, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo è applicata l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento

Art. 66

Fosse comuni: profondità dello scavo

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che il feretro è stato deposto, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 67

Fosse comuni: dimensioni e distanze

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m. 2, la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80; non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono una estensione maggiore di 2/3 delle fosse. Sono salvi i diritti acquisiti

Le fosse estese devono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato.

Questo spazio non può essere coperto da materiale impermeabile e deve essere lasciato libero per la normale azione degli agenti atmosferici.

Art. 68

Indicazioni tecniche relative alla cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole che costituiscono il fondo delle casse devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza, possono essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio va fissato a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza di 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere unite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Qualora la salma sia stata composta in doppio feretro, prima della inumazione devono essere praticati nella parte superiore della cassa idonei fori al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Rimane comunque obbligatorio per il trasporto l'impiego della cassa secondo quanto precedentemente prescritto.

Art. 69

Divieto di rimozione e manipolazione di cadaveri

Salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, nessun cadavere per nessun motivo può essere rimosso dalla cassa dopo la chiusura della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo che precede.

E' pure vietato effettuare qualsiasi altra manipolazione sui cadaveri quali: spoglio, appropriazione di abiti, ornamenti preziosi ecc.

Art. 70

L'individualità dell'inumazione: deroga

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 71

Modalità circa la deposizione del feretro

Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione va fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa va subito riempita con i criteri indicati nel precedente art. 65.

Art. 72

Abbellimenti delle tombe. Limitazioni relative a piante ed arbusti

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, possono essere deposti fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole possono occupare soltanto la superficie della fossa.

In caso di inadempienza, il Responsabile del competente ufficio comunale disporrà di autorità lo sgombero, il taglio ed anche lo sradicamento. All'infuori di quanto indicato nel presente regolamento per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 73

Tombe comuni: progettazione ed ornamenti

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o lapidi in pietra o marmo con le seguenti massime dimensioni: -Croce 0,80 h x 0,50 l;

Lapide di forma rettangolare 0,80 h x 0,50 l;

Basamento rivestito in Pietra 0,60 x 0,40.

Tale collocamento deve essere autorizzato dal Responsabile dell'area servizi Tecnici, previa presentazione di idoneo progetto. Le scritte dovranno riportare: il nome, il cognome, l'anno, il mese e il giorno di nascita e di morte della persona defunta. Ulteriori iscrizioni integrative saranno soggette a preventiva autorizzazione in sede di presentazione del progetto di cui sopra.

**CAPITOLO XI
TUMULAZIONI
(Sepolture private)**

Art. 74

Tipologie delle sepolture private

Possono essere assegnate ai privati, previa concessione cimiteriale e secondo le modalità di cui all'art. 81 e seguenti:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe di famiglia finite o con manufatto al grezzo;
- c) loculi;
- d) loculi ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
- e) loculi cinerario per raccogliere le urne contenenti le ceneri dei cremati.

Art. 75

Requisiti delle casse

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 74 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Art. 76

Tariffe di concessione

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 74 sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 77

Dimensioni del sepolcro

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, a far tempo dalla esecutività del presente regolamento deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non devono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,30 altezza metri 0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda delle tumulazioni laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 – commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990 nr. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.09.1990 nr. 285.

Art. 78

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi o delle nicchie sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Similmente sarà cura dei concessionari mantenere i sepolcri in condizioni di decoro e decenza, adoperandosi per la piccola manutenzione e per lo sfalcio dell'erba .

Art. 79

Rilascio concessioni cimiteriali

Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate a:

- a) persone fisiche;
- b) enti, corporazioni, fondazioni.

Art. 80

Contratto di concessione

La concessione laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale è stipulata, ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo 18.08.2000 nr. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso in particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili
- la durata
- la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 81

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo 74 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.09.1990 nr. 285.

La durata è fissata:

- a) In **99** anni per i manufatti (cappelle) e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
- b) in **99** anni per gli ossarietti e le nicchie / mensole cinerarie individuali
- c) in **30** anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta, dietro il pagamento di un canone di concessione di cui in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di tumulazione.

Per le cappelle, aree e loculi assegnati fino alla data di approvazione del presente regolamento, la durata e la decorrenza della concessione seguono secondo il principio "*tempus regit actum*" la disciplina vigente all'epoca dell'apertura del procedimento.

Si intendono per assegnati i loculi che, alla data di approvazione del presente regolamento, sono stati prenotati e per i quali è stato versato un acconto.

Alla scadenza naturale dei termini delle concessioni sopra indicate e in mancanza di rinnovo delle stesse, il Comune rientra automaticamente in possesso della sepoltura e provvede alla sistemazione dei resti mortali o ceneri nei modi di legge.

Qualora si proceda ad una estumulazione di salma o resti mortali o ceneri per motivi dipendenti da volontà del concessionario o degli eredi o degli aventi titolo, la concessione decade senza che il concessionario o gli eredi o gli aventi titolo possano vantare alcuna pretesa.

Art. 82

Modalità di concessione

L'assegnazione della concessione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto del presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'art.74 lettera a) e b) è data in ogni tempo secondo le disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

Per le cappelle, aree e loculi assegnati fino alla data di approvazione del presente regolamento, le modalità della concessione seguono, secondo il principio "*tempus regit actum*", la disciplina vigente all'epoca dell'apertura del procedimento.

Si intendono per assegnati i loculi che, alla data di approvazione del presente regolamento, sono stati prenotati e per i quali è stato versato un acconto.

La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 83

Uso delle sepolture private

Salvo quanto previsto dall'art. 80, il diritto all'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste all'atto di concessione.

Al fine dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.09.1990 nr. 285 la

famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al quarto grado, e gli affini fino al terzo grado.

Per gli ascendenti o discendenti in via retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 445/2000, da presentare all'ufficio competente che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti darà il nulla osta.

I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto all'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 84 Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza ed igiene.

La manutenzione straordinaria di parti comuni dei manufatti realizzati dall'Ente, verrà effettuata direttamente dal responsabile della gestione cimiteriale, con ripartizione delle spese tra tutti i concessionari interessati.

Art. 85

Concessioni di aree per tombe di famiglia o di tombe di famiglia finite o con manufatto al grezzo

La durata della concessione è quella stabilita nell'art. 81. Tale termine può essere prorogato previa nuova concessione.

La concessione può essere data a una o più persone per esse o per la propria famiglia.

I soggetti concessionari possono trasmettere la concessione per eredità ai loro successori, secondo l'asse ereditario, con esclusione di altri.

Qualora il richiedente sia soggetto avente causa si presume la sua legittimazione ad agire in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente dai medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra di essi.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone, enti, corporazioni o fondazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto all'uso della sepoltura è regolamentato dal precedente art. 83.

ART. 86 Concessioni di loculi individuali, loculi ossario e nicchie cinerari

Le concessioni di loculi individuali, celle ossario e nicchie sono rilasciate, nel limite massimo della disponibilità, a tempo determinato con la durata prevista nell'art.81, e non possono superare il numero di due per ogni nucleo familiare..

Per ottenere la concessione di un loculo, l'interessato deve produrre regolare istanza al Responsabile del servizio Cimiteriale, entro le 24 ore dal decesso, salvo l'ipotesi di prenotazione, con l'indicazione delle generalità della salma, resti mortali, o ceneri da tumularsi.

L'assegnazione del loculo al richiedente, a cura del servizio Cimiteriale, avviene secondo l'ordine cronologico progressivo di presentazione delle domande, dove viene riportato sulla domanda stessa, la data il mese e anno e numero di protocollo, seguendo la progressione numerica naturale che distingue i loculi dei singoli riquadri per fasce verticali dall'alto al basso e da sinistra a destra.

In caso di prenotazione di loculo in blocchi predisposti per due loculi, la concessione potrà essere rilasciata, anche se a persone diverse, soltanto per entrambi i loculi.

Per i loculi assegnati fino alla data di approvazione del presente regolamento, le modalità della concessione seguono, secondo il principio "*tempus regit actum*", la disciplina vigente all'epoca dell'apertura del procedimento.

Si intendono per assegnati i loculi che, alla data di approvazione del presente regolamento, sono stati prenotati e per i quali è stato versato un acconto.

Art. 87

Tumulazioni provvisorie

Si procede alla tumulazione provvisoria qualora:

- a) si verifichi una grave insufficienza di loculi e il comune non disponga di loculi da dare in concessione;
- b) quando è stata già concessa un'area per l'edificazione di una sepoltura privata;
- c) quando siano in corso i lavori di costruzione o di ristrutturazione di sepolture private collettive.

La tumulazione provvisoria può avvenire in loculi di proprietà del Comune o dati in concessione a privati o in sepolture private collettive.

Al momento in cui è possibile la tumulazione definitiva dovrà essere richiesta la traslazione della salma; - Qualora gli interessati non provvedano, il comune, previa diffida, procederà all'inumazione della salma nel campo comune.

La concessione non può essere ceduta ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo e non potrà essere fatta a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 88

Inserimento dei resti mortali o ceneri in loculi o tombe di famiglia

E' consentita la locazione nello stesso loculo individuale di una cassetta di zinco contenenti i resti mortali, o dell'urna cineraria, di cui agli articoli 36 e 80 del D.P.R. 285/90.

Art. 89

Autorizzazione per ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi dei loculi delle celle ossario e delle nicchie, non possono essere poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del funzionario responsabile del cimitero

E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide.

Le iscrizioni devono essere conformi a quanto indicato nell'art. 73 del presente regolamento.

Art. 90

Aree per tombe di famiglia: concessione e modalità

La Giunta Comunale individua e determina le aree da concedere per la costruzione di tombe di famiglia . Il Responsabile del Servizio cimiteriale, provvede alla relativa concessione ai privati.

Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati.

I singoli progetti presentati devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico.

All'atto dell'approvazione del progetto verrà definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture non possono avere alcuna comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

Art. 91

Costruzione del sepolcro – termini

Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui alla lettera a) dell'art. 74, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine perentorio di due anni dalla data della quietanza del versamento dell'intera tariffa di concessione, pena la decadenza.

Le concessioni in uso di tombe di famiglia con manufatto al grezzo di cui alla lettera b) del precedente art. 74 impegnano il concessionario a completare la parte esterna del manufatto entro il termine perentorio di 1 anno dalla data della quietanza del versamento dell'intera tariffa di concessione, pena la decadenza.

L'Amministrazione Comunale può concedere su giustificata richiesta del concessionario, e ad insindacabile giudizio, una proroga di 2 anni dei termini dinanzi esposti.

Art. 92

Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia

La rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui alla lettera a) dell'art. 74, salvo i casi di decadenza, è ammessa prima del termine perentorio di 3 anni dalla data di decorrenza della concessione di cui all'art. 85 del presente regolamento, quando non sono state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, il rimborso pari al 50% della somma pagata al momento del rilascio della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcune.

ART. 93

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario

E' ammessa la rinuncia alla concessione di aree di cui al precedente art. 74, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:

1. Il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
2. Il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti o ceneri.

Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo per le opere costruite a sue spese, previa valutazione del manufatto da parte dell'area Servizi Urbanistici ed il rimborso di cui al precedente art. 92.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 94

Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite o di manufatto al grezzo costruiti dal Comune

a) la rinuncia a concessioni cimiteriali perpetue riguardanti le tombe di famiglia, rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, è ammessa a condizione che siano libere da salme resti e/o ceneri.

Al concessionario è riconosciuto salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo pari a un terzo del prezzo della concessione in vigore al momento della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un massimo di un ulteriore terzo del medesimo prezzo in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo secondo la valutazione del Responsabile dei Servizi Urbanistici. In mancanza di prezzo della concessione in vigore al momento della rinuncia, verrà effettuata apposita stima dell'indennizzo da parte dell'ufficio tecnico

b) la rinuncia alle altre concessioni cimiteriali rilasciate a tempo determinato è ammessa a condizione che le sepolture siano libere da salme, resti e/o ceneri.

In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al 50% del prezzo in vigore al momento della rinuncia, rapportato ad ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, senza applicazione di rivalutazione od interessi.

In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 95

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- 1) Per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 84;
- 2) Quando si accerti che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 3) Nel caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, prevista dal precedente art. 82.

Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/75 n. 803 a titolo di perpetuità, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione; tuttavia esse sono soggette a decadenza qualora siano trascorsi almeno 10 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ed i manufatti si trovino in situazione di abbandono dipendente da incuria o morte degli aventi diritto e comunque per totale e grave inadempienza ai doveri di manutenzione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei suddetti casi, è adottata con apposito provvedimento del responsabile competente, dietro segnalazione di altri uffici deputati alla verifica dei motivi di decadenza, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nei casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 96

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art.92 del D.P.R. 285/1990 e tenuto conto dei diritti acquisiti dai concessionari, sia a tempo determinato che perpetuo(per le concessioni più vecchie), è facoltà dell'Amministrazione Comunale di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso anche a tempo perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

Il provvedimento di revoca è adottato previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del cimitero.

Art. 97

Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca

Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, anche in assenza del concessionario o di eventuali interessi.

Provvede altresì alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 98

Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall'art. 96 e seguenti D.P.R. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree relative a sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, come ricordi, decorazioni, opere d'arte e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e/o ceneri, vi provvede l'Amministrazione Comunale a proprie spese, collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPITOLO XII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 99

Tipologia e modalità

Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si fanno quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione, al fine di permettere sepolture.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri.

Quando il processo di mineralizzazione dei cadaveri risulti incompleto, si dovrà prolungare il turno di rotazione; se con tale provvedimento non si riesce a raggiungere lo scopo, si deve correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area idonea.

Art. 100

Rotazione delle esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 285/90 vengono regolate dal Sindaco, seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che sono state occupate per prime.

Art. 101

Raccolta e destinazione delle ossa

Le ossa rinvenute nel corso dell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, ove istituito, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse e non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private loro concesse nell'interno del cimitero. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 44.

Le lapidi, i cippi, i profili marmorei e gli altri elementi fissi devono essere ritirati dal custode del cimitero: essi rimangono di proprietà del Comune che può valersene solo nelle costruzioni, nei restauri e per la valorizzazione del cimitero medesimo.

Gli elementi mobili, comprese le opere d'arte di ornamento, qualora gli interessati non facciano richiesta di rientrarne in possesso in tempo utile, rimangono di proprietà del Comune e possono essere utilizzati per lo stesso cimitero.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute sono conservate per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa è chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

Per ciò che riguarda le modalità di smaltimento, la carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc., gli stessi devono essere confezionati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa, o in discariche per rifiuti urbani.

Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, devono essere disinfettate nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità e poi devono essere inviate al recupero mediante rottamazione.

Tutti i rifiuti delle attività cimiteriali devono essere smaltiti secondo quanto dispongono il D.Lgs. 05/02/1997, n 22 ed il D.P.R. 15/07/2003, n 254. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolti nell'ambito del cimitero devono essere considerati rifiuti inerti, ai sensi della normativa vigente.

Art. 102

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile del competente ufficio comunale per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nelle sale delle autopsie con l'osservanza di quanto viene ordinato da detta Autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. o suo delegato e del custode.

Art. 103

Estumulazione: Procedura e modalità

Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione, secondo le regole stabilite dal Sindaco.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile dei servizi di igiene pubblica della ASL.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere cremati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15/07/2003, n 254;.

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli art. 86 e seguenti D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 104

Estumulazioni straordinarie: autorizzazioni e preclusioni

Le estumulazioni straordinarie, relative alle salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, sono autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

In caso di estumulazione straordinaria ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere è trasferito nella sala delle autopsie con cura e con la presenza del Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL e dall'incaricato del servizio di custodia (art. 83, comma 3 D.P.R. 285/90.

Art. 105

Estumulazioni per trasferimento: condizioni

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL constati la non perfetta tenuta del feretro, potrà ugualmente acconsentire il ricollocamento del feretro in idoneo cassone di metallo per il trasferimento in un'altra sepoltura.

Qualora l'estumulazione venga autorizzata, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL

ART. 106

Verbale relativo all'esumazione o estumulazione e suo deposito

Dell'operazione di esumazione ed estumulazione straordinarie, viene redatto apposito verbale da parte del responsabile di igiene pubblica della ASL, che viene annotato nell'apposito registro custodito presso il Cimitero.

Art. 107

Malattia infettiva: limiti per l'esumazione

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 108

Vilipendio di cadavere

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il custode del cimitero e' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, al Sindaco e al Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 109

Esumazione o Estumulazioni precauzioni

Per eseguire una esumazione od una estumulazione si deve tener conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Le operazioni sono svolte osservando le normali precauzioni igienico sanitarie. In particolare, il personale addetto deve indossare abiti adeguati e guanti di gomma.

Art. 110

Tariffe

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate per conto ed interesse dei privati, deve essere versata alla Tesoreria comunale la tariffa prevista.

CAPITOLO XIII

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 111

Ricezione salme: competenza territoriale

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la

residenza;

- b) i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune;
- d) I nati morti di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 e i prodotti del concepimento;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 112

Sepulture private fuori del cimitero

Le sepulture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 285/90 e contemplate dell'art. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale come per i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepulture private esistenti nel cimitero.

Art. 113

Specifiche competenze manutentive e di vigilanza

La manutenzione nei cimiteri compete al Responsabile dell'ufficio tecnico, l'ordine e la vigilanza al responsabile del servizio cimiteriale. Il Responsabile del Servizio di igiene pubblica della ASL, vigila e controlla il funzionamento del cimitero, proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio ed in particolare modo, vigila che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti, così generali come locali, che regolano la materia e prescrive tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un servizio di custodia.

CAPITOLO XIV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 114

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso mediante preventiva notizia all'ufficio Tecnico comunale.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e

svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 115

Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private e collocazione dei ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati , su conforme parere della commissione edilizia , ove istituita (art.94, comma 1 D.P.R. 285/90 e dal coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R.10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, mediante preventiva notizia.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 116

Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero o polizza fidejussoria fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 117

Recinzione aree- materiali da scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate sul territorio a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 118

Introduzione e deposito materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l' esecuzione dei lavori di cui agli articoli

precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell' ufficio tecnico comunale.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.....

Art. 119 **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente Ufficio Tecnico comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, e nel periodo della commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 Novembre salvo motivate e particolari esigenze dietro idonea autorizzazione.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo sopra indicato

Art. 120 **Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, di concerto con quello di Polizia Urbana vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

CAPITOLO XV **IMPRESA POMPE FUNEBRI**

Art. 121 **Funzioni – Licenza**

Le imprese di pompe funebri, su richiesta da parte degli interessati, possono:

svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia, presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

fornire feretri e gli accessori relativi;

occuparsi della salma;

effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.122 **Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino di dare sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPITOLO XVI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 123

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

Nel Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta degli "Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

CAPITOLO XVII REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO

Art. 124

Apertura al pubblico

Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari e le disposizioni impartite dal Sindaco, che sono affissi all'ingresso del cimitero.

Orario invernale, inizio ore 8.00 fino alle 17,30.

Orario estivo, ore 8.00 fino alle ore 20,00.

Art. 125

Divieti di ordine generale

Nei cimiteri non possono essere introdotti mezzi, se non per lo svolgimento dei servizi al suo interno, ad esclusione di quelli utilizzati dai portatori di handicap e dagli inabili, ciò negli orari appositamente stabiliti.

E' vietato: l'introduzione di animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio, l'ingresso di bambini non accompagnati per mano da persone adulte, il passare attraverso i campi e l'attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

Art. 126

Cura del cimitero

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba devono essere tenuti nel miglior ordine. L'erba deve essere frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte devono essere, ad opera e cura del responsabile del servizio di custodia, raccolte e depositate nell'ossario comune. Il Comune può far rimuovere dalle sepolture qualsiasi tipo di ornamento o piantagione anche provvisorio e/o temporaneo, ogni qualvolta sia giudicato indecoroso od in contrasto con l'austerità del luogo, od ingombrante, come pure provvedere alla rimozione di ornamenti pericolanti collocati sopra sepolture private, abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto o quando sono in contrasto con quanto stabilito negli artt. 72 e 73.-

Art. 127

Cura delle sepolture

La famiglia dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, devono tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi e quant'altro.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, vengono a deteriorarsi irreversibilmente è cura del custode provvedere affinché siano distrutti o diversamente usati nel cimitero quando, a seguito di avviso del custode, le famiglie non vi provvedano entro un mese.

Art. 128
Divieto di asporto

E' vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, effettuata da persone non autorizzate, come pure e' vietato asportare dal cimitero fiori, arbusti e corone.

Art. 129
Proibizione di danni e sfregi

E' proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero, o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata preventivamente autorizzata dal Dirigente dell'Area Servizi Tecnici.

Art. 130
Presenza alle esumazioni straordinarie

E' vietato a chiunque presenziare alle operazioni di esumazione straordinarie, salvo che al personale addetto incaricato ed ai parenti della salma se autorizzati.

Art.131
Divieti particolari

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni lapidi;

gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

turbare il libero svolgimento dei cortei religiosi o commemorazioni d'uso;

vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, e/o in prossimità dei cimiteri, bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri.

I predetti divieti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, deve essere diffidato ad uscire dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne sia il caso, deve essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 132
Mappa

Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 133
Annotazione in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune e concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale di cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione di salme, resti o ceneri;
- sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 134
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappe cimiteriali.

Art. 135
Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 136, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le sue spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni schede saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 125.

Art. 136
Schedario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPITOLO XVIII
Personale addetto al Cimitero

Art. 137
Servizi cimiteriali e Servizio di custodia

L'attività di custodia del cimitero e' affidata ad un dipendente di ruolo del Comune, il quale, come tale, provvede all'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché alla tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella degli annessi locali e deve attenersi alle direttive che gli vengono impartite dall'Ufficio di Stato Civile e dal Dirigente dell'Area Servizi Tecnici, ed in particolare modo, in collaborazione con la Polizia Locale, deve vigilare sulla regolare osservanza delle norme vigenti di Polizia Mortuaria e del presente regolamento.

Art. 138

Competenze del personale addetto al Servizio, e di altri

Il Personale addetto al Servizio di custodia deve:

dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria; segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

segnalare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;

segnalare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;

segnalare la pulizia dei portici ed in generale di tutto il cimitero;

provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;

tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e impedire seppellimenti sprovvisti dei documenti necessari;

collaborare nell'esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;

avvertire il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione per tutte quelle necessità igienico sanitario che si presentassero, eseguendo diligentemente le operazioni che gli vengono da questi impartite.

Lo stesso provvede inoltre ad eseguire, anche in collaborazione con il restante personale addetto ai cimiteri, tutte le disposizioni che gli vengono impartite di volta in volta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico per quanto di rispettiva competenza in materia.

Tutto il personale addetto al servizio cimiteriale, anche se non dipendente comunale, deve altresì rispettare le disposizioni e le competenze previste dal vigente regolamento.

Art. 139

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente al fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività

svolta.

CAPITOLO XIX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 140 Ulteriore rinvio a disposizioni di Legge

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n.1265, nonché delle circolari del Ministero della Sanità 24 luglio 1993 n.24 e 31 luglio 1998, n.10.

Art. 141 Contravvenzioni

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato grave, ai sensi dell'art.358 del T.U.LL.SS. 27 Luglio 1934, n.1265, ora depenalizzate in base alla legge 24.11.1981, n.689.

Art. 142 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'art. ___ dello statuto comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Restano fermi i diritti acquisiti da parte dei cittadini ed i procedimenti ricollegabili alle attività disciplinate dal presente regolamento in corso all'atto dell'approvazione del Regolamento, che andranno conclusi, per quanto possibile, secondo la disciplina vigente all'epoca dell'apertura degli stessi.